LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1925

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pubblici, consente che la discussione avvenga sul progetto della Commissione?

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Accetto le modifiche proposte al progetto governativo. La discussione può quindi avvenire sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jung. JUNG. Onorevoli colleghi, si tratta di discutere oggi un progetto di legge che può considerarsi il coronamento di discussioni che abbiamo ripetutamente fatte in sede di bilancio dell'economia nazionale, in sede di bilancio dei lavori pubblici, e che segna la sintesi alla quale il Governo nazionale è giunto attraverso queste discussioni, in rapporto al problema del Mezzogiorno. Io ritengo anzi di poter affermare che detto progetto, che oggi è proposto alla vostra approvazione, costituisce, se convenientemente attuato, un passo notevole verso la soluzione di questo problema che ci sta così vivamente a cuore.

Infatti le nostre regioni non abbisognano tanto di nuove disposizioni legislative, quanto di una azione positiva e realizzatrice, di una costanza di indirizzo e di direttive, di una disponibilità di fondi che permettano la utilizzazione di quanto nelle leggi già esistenti può convenientemente applicarsi al Mezzogiorno.

Sia in materia di bonifiche, sia in materia di irrigazione, sia in materia di viabilità, gran parte delle disposizioni legislative più recenti sono il frutto della graduale evoluzione delle disposizioni di legge precedenti, sono il portato del loro graduale adattamento alle necessità peculiari di quelle regioni, dove le leggi stesse hanno di fatto trovato utile e pratica applicazione.

Nel Meridione invece e nelle Isole gran parte della legislazione oggi esistente è rimasta finora interamente lettera morta. Pertanto, perchè si provveda ad un analogo processo di adattamento, perchè nella nostra legislazione di oggi si intruducano quelle modifiche che io ritengo necessarie e indispensabili per rispondere alle peculiari necessità delle nostre regioni, il primo passo, secondo me, è appunto quello di dare a queste leggi un principio di attuazione anche da noi. Attraverso il contatto con la realtà si manifesteranno quegli inconvenienti che mal si rileverebbero attraverso discussioni teoriche, e appariranno chiaramente quelle

tendenze che bisognerà successivamente concretare in disposizioni di leggi.

È quindi essenziale di cominciare a realizzare di fatto, astraendo da qualsiasi pregiudiziale aprioristica: sia la pregiudiziale relativa ai consorzi a qualunque costo, sia la pregiudiziale relativa all'opportunità dell'azione di stato in qualunque campo e in ogni caso.

Io ritengo che l'organo che ci si propone di costituire potrà molto utilmente servire allo scopo, perchè anzitutto esso potrà portare a contatto diretto con gli interessati. -ed io come interessati intendo anche il gran numero di coloro che non sanno di esserlo - quell'enorme bagaglio di disposizioni legislative che già esistono, che da noi non sono state mai applicate, e di cui occorre spiegare le possibilità di adattamento e le possibilità di applicazione, e che spesso non risultano evidenti appunto per il fatto che molte norme, per quanto estensibili ad altreregioni, furono modellate essenzialmente sui bisogni di quelle dove la realizzazione è già da tempo attuata.

Così, per esempio, la disposizione del testo unico del 30 dicembre 1923 delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi che prescrive che « i progetti delle opere « di bonifica devono anche comprendere le « opere occorrenti ad assicurare il grado di « umidità necessaria per la cultura », viene oggi generalmente interpretata come una estensione alle opere di irrigazione, in quanto interessino terréni compresi in perimetri da bonificarsi con opere di prima e seconda categoria, dei contributi previsti per tali categorie di opere di bonifica, mentre è evidente, per chiunque abbia conoscenza delle bonifiche del Veneto e della Valle del Po, che la ragione prima di tale disposizione era semplicemente quella di permettere quelle ulteriori opere di canalizzazione intese a separare il prosciugamento dei terreni alti da quello dei terreni bassi, che appunto hanno come scopo essenziale di assicurare il grado di umidità necessario per la cultura.

L'esempio che io ho dato tende, d'altra parte, a mettere in evidenza come l'esame delle disposizioni già esistenti in materia di bonifiche possa, se aiutato da una benevola interpretazione e da una applicazione giudiziosa, servire a fare molto cammino anche in fatto di sistemazioni idrauliche, costruzioni di strade e bonifiche nel Mezzogiorno.